

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-

(C.F. _____), residente in _____

Può essere ammesso al beneficio, a norma dell'art. 283, comma 2, CCII anche chi è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e dedotto quanto



occorrente al mantenimento del nucleo familiare, non deve essere superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

La domanda di esdebitazione deve essere presentata dal debitore per il tramite dell'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia stata verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve, inoltre, essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC che deve comprendere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

In tale relazione l'OCC deve anche indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicandole modalità ed il termine entro il quale il debitore dovrà presentare, a pena di revoca del beneficio ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità rilevanti.

Alla luce della documentazione prodotta, si ritengono sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda.



La debitrice è persona fisica meritevole, non avendo cagionato colposamente o dolosamente il proprio sovraindebitamento, che ammonta, complessivamente, circa Euro 47.296,05 (alla data di deposito della relazione del Gestore).

Infatti riferisce e documenta il Gestore che esso deriva, per lo più, dalle pregresse attività imprenditoriali svolte dalla (prima quale socio accomandante della società
", c.f. , con sede a e poi quale socia
amministratrice della società " , c.f. ,
con sede a).

La quota più significativa del debito sussiste nei confronti dell'Erario, ed è dovuta a cartelle esattoriali relative a contributi e tributi non versati, multe e spese condominiali.

A seguito del "naufragio" delle suddette attività imprenditoriali, è documentato che la sia stata affetta da patologia oncologica che le ha causato il riconoscimento di invalidità civile del 60%, dalla quale non consegue alcun apporto economico ma, al contempo, consegue una grave limitazione della capacità lavorativa.

La debitrice risulta, oggi, assunta come dipendente stagionale part time della società e percepisce uno stipendio di euro 600,00 circa mensili.

Ciò posto, non risultano commessi atti in frode; per completezza, si dà atto che la debitrice ha ceduto un'autovettura (tg), che le era stata sequestrata dalla Polizia Municipale di Bologna e rispetto alla quale non aveva somme necessarie per ottenere il dissequestro.

Non risultano neppure sussistenti il dolo di chi assume volontariamente obbligazioni con il preciso scopo di non adempiere né la colpa grave, atteso che, come detto, le obbligazioni sono sorte a seguito dei cattivi esiti delle attività commerciali e dell'insorgenza della patologia oncologica.

A testimonianza si sottolinea che non sussistono finanziamenti né, conseguentemente, esposizioni bancarie.

Poiché in seno alla relazione particolareggiata il Gestore ha rilevato che *"Si ritiene necessario specificare che dall'esame degli estratti conto della carta prepagata della ricorrente, è emerso che la stessa destini mensilmente l'importo di circa euro 150,00 al gioco online. Per quello che riguarda le vincite, dall'esame degli estratti bancari non è possibile stabilire con certezza gli esatti importi accreditati legati alle vincite, in quanto solo in alcuni casi le vincite sono state accreditate con bonifico.*

Nell'anno 2024, gli importi accreditati sicuramente relativi a vincite da gioco online sono i seguenti:

- 150,00 euro in data 06/02/2024;
- 100,00 euro in data 19/02/2024;



- 250,00 euro in data 05/09/2024;
- 200,00 euro in data 10/12/2024;
- 350,00 euro in data 16/12/2024.

Dall'esame degli estratti conto bancari risultano anche dei versamenti di contante. Questi versamenti sono in parte riconducibili all'Assegno di Inclusione erogato tramite la carta postale ADI, ma in alcuni mesi gli importi di contante versati sono maggiori rispetto all'importo erogato quale assegno di inclusione, quindi potrebbero essere riconducibili a vincite da gioco. Nell'anno 2024, i versamenti in contante risultano essere i seguenti:

Data Importo versato

02/01/2024 300,00

11/01/2024 500,00

18/01/2024 150,00

22/01/2024 200,00

09/02/2024 200,00

19/02/2024 700,00

20/03/2024 600,00

30/04/2024 200,00

03/05/2024 240,00

20/09/2024 290,00

22/10/2024 100,00

25/10/2024 50,00

11/11/2024 100,00

La ricorrente ha dichiarato, tuttavia, di avere ricevuto anche dei sussidi da parte della figlia che vive e lavora a _____, in particolar modo nei mesi in cui non lavorava, come aiuto nel sostenimento delle spese personali, pertanto i maggiori versamenti di contante potrebbero essere riconducibili anche agli aiuti della figlia", in seno al decreto del 2 luglio 2025 si è ritenuto opportuno invitare il Gestore a meglio indagare su detto aspetto, al fine di operare correttamente sulla meritevolezza.

Alla luce delle precisazioni fornite si ritiene che la _____ possa essere ritenuta meritevole del beneficio, potendo escludersi con ragionevole certezza che l'attività del gioco abbia inciso o determinato il sovraindebitamento.

Infatti nell'integrazione si legge "... In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte dello scrivente al fine di valutare se l'attività di gioco possa avere inciso sulla situazione debitoria complessiva, la sig.ra _____ ha dichiarato di avere aperto solo ultimamente il conto _____. La stessa ha inoltre



fornito allo scrivente copia del contratto di gioco. Dal momento che dal contratto non risultava alcuna data di sottoscrizione, il sottoscritto ha provveduto a contattare direttamente al fine di verificare la data di sottoscrizione del contratto. Con risposta del 10/07/2025, ha comunicato che il contratto di gioco è stato sottoscritto in data 05/11/2022, pertanto le dichiarazioni della sig.ra sono risultate attendibili. Dal momento che gran parte della situazione debitoria si riferisce ad annualità pregresse al 2022, si può affermare che il gioco online non abbia inciso sulla maturazione del debito”.

Inoltre il Gestore ha dato atto del fatto che la debitrice si sia “comunque attivata per procedere con il pagamento dei debiti a ruolo come risulta dalla rateazioni richieste all’agente della riscossione e che abbia provveduto anche ad effettuare i pagamenti delle rate fino a quando le è stato possibile, come risulta dagli estratti conto bancari”.

Dunque, a fronte di siffatta condotta collaborativa e permanente, non può negarsi la c.d. “second chance” di cui alla Direttiva Insolvency.

D'altronde la situazione di sovraindebitamento della è evidente sol che si consideri che, a fronte dell'esposizione debitoria sopra riportata, la medesima è titolare solo di reddito da lavoro dipendente stagionale (a fronte del quale percepisce un reddito di circa Euro 600,00 salva l'indennità di disoccupazione NASPI nei periodi di chiusura) e di assegno di inclusione di Euro 350,00 mensili.

Non risulta intestataria di beni immobili, bensì solo ed esclusivamente di un'autovettura (tg.) del valore di circa Euro 1.500,00 (doc. 21).

Tenuto conto che la debitrice vive in immobile condotto in locazione e tenuto conto delle spese necessarie per il proprio sostentamento, deve ritenersi che è sostanzialmente priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo – sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare.

Il Gestore ha attestato la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art 283, comma 2, CCII.

Sussistono dunque i presupposti per accogliere la domanda formulata, entro i limiti previsti dalla legge.

Sul punto si rileva infatti che il d.lgs. 136/24 ha modificato l'impianto degli artt. da 278 a 281, rendendoli applicabili anche al procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Perciò è stato richiesto al Gestore di individuare ed identificare quali debiti si riferiscano a sanzioni amministrative, posto che non possono essere oggetto di esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7, lett. a) e b)).

Il Gestore ha provveduto in conformità, come risulta dall'integrazione depositata in data 10 luglio



2025.

Dopo avere così individuato la debitoria complessiva,

Nome	Grado privilegio	Importo
Agenzia delle Entrate Ri- scossione	Privilegio e chirografo	€ 29.750,96
Agenzia delle Entrate	Privilegio	€ 1.833,02
Comune di [REDACTED]	Chirografo	€ 14.114,30
Camera di Commercio [REDACTED]	Chirografo	€ 100,33
Spese condominiali	Chirografo	€ 1.497,44
Totale		€ 47.296,05

ha provveduto ad individuare – creditore per creditore – la quota parte che non può essere oggetto di esdebitazione.

Facendo rinvio alle singole voci indicate nella richiamata integrazione alle pagine da 2 ad 8, ha concluso affermando *“In conclusione, l'importo riferibile a sanzioni penali o amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori a debiti estinti è pari ad Euro 18.968,25”*, detta somma non è oggetto di esdebitazione.

Con detta precisazione, la domanda va accolta.

P.Q.M.

DICHIARA INESIGIBILI

Nei confronti di (C.F.) i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso entro i limiti di cui all'art. 278, comma 7, lett. b) CCII, come disposto in parte motiva;

DISPONE

che entro il 30 aprile di ogni anno, per la durata di 3 anni successivi al presente decreto, il debitore ricorrente depositi una dichiarazione illustrativa della propria situazione reddituale e patrimoniale allegando la relativa documentazione di supporto (denuncia redditi, CU, buste paga, etc.) e una relazione dettagliata dell'OCC in persona del Gestore già nominato dott. ZAVATTA, con avvertimento che in difetto di deposito della suddetta relazione annuale, ove positiva, il beneficio sarà revocato;

DISPONE



che il Gestore O.C.C. vigili sul rispetto dell'obbligo di relazionare annualmente e compia le necessarie verifiche per accertare l'esistenza di utilità ulteriori in base a quanto previsto dall'art. 283, commi 1 e 2, CCII e, in caso di esistenza e sopravvenienza di utilità ulteriori proceda a mente di quanto previsto dall'art. 283, comma 9, CCII ultima parte;

RISERVA

ogni successivo provvedimento nel caso in cui, nell'arco del periodo triennale, dovessero sopravvenire utilità nel senso indicato dai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII

DISPONE

che l'istanza di esdebitazione, unitamente alla relazione dell'OCC e all'integrazione depositata in data 10 luglio 2025 e al presente decreto siano comunicati, a cura del Gestore O.C.C., a tutti i creditori indicati nella relazione mediante p.e.c. o, in difetto, con raccomandata A/R

AVVERTE

i creditori che potranno proporre reclamo ex art. 124 CCII avverso il decreto di esdebitazione nel termine di 30 giorni;

Si comunichi alla parte ricorrente e al Gestore dell'OCC

Forlì, 23 luglio 2025

Il Giudice

dott.ssa Maria Cecilia Branca

